

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Consiglio Provinciale di Firenze

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI CATEGORIA C1 DEL CCNL FUNZIONI CENTRALI

ARTICOLO 1

Oggetto del concorso e procedura concorsuale

Il Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze in esecuzione della Deliberazione del Consiglio dell'Ordine n. 486 del 18/06/2021 indice un concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n.1 unità di categoria C, Funzionario Amministrativo, livello economico C1 del CCNL Comparto Funzioni Centrali.

Le attività del profilo messo a concorso sono attività riconducibili al seguente scopo organizzativo: gestione dei processi amministrativi e economico-finanziari dell'Ordine; presidio della segreteria per quanto concerne le relazioni esterne; rapporti con gli iscritti all'Ordine; gestione del Protocollo informatico per le comunicazioni istituzionali con il Consiglio Nazionale.

Il posto è a tempo pieno. Per esigenze dell'Ordine in caso di utilizzo della graduatoria l'assunzione potrà avvenire anche a tempo parziale.

Le modalità di partecipazione al concorso e quelle di svolgimento dello stesso sono disciplinate dal presente bando e, per quanto non espressamente previsto, si rimanda al DPR 487/1994, alla Legge 12/1979 e al D.L. n. 44/2021, convertito con L. 28 maggio 2021, n. 76.

Sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro¹.

L'Ordine si riserva di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento con delibera il presente bando di concorso.

ARTICOLO 2

Requisiti per la partecipazione

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana; oppure cittadinanza di stato membro dell'Unione Europea (U.E.); oppure cittadinanza di uno stato extra U.E. con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi delle vigenti norme di legge²; i soggetti non italiani devono dichiarare di avere una conoscenza della lingua italiana, adeguata allo svolgimento delle prove concorsuali, da accertarsi durante il colloquio di selezione;
2. maggiore età;
3. idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti l'impiego (compatibilità alla mansione lavorativa);
4. godimento dei diritti civili e politici;
5. non essere stati destituiti dall'impiego ovvero licenziati per motivi disciplinari oppure dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento. Di non essere stati inoltre dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito

¹ Art. 6 della L. 28.11.2005 n. 246; art. 31 del D.lgs. 11.04.2006 n. 198.

² D.Lgs. 25.07.1998, n. 286 e Regolamento di attuazione di cui al DPR 31.08.1999, n. 3934; Legge 6 agosto 2013, n. 97.

dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Nei casi di destituzione, licenziamento o dispensa dall'impiego devono essere espressamente indicate le cause e le circostanze del provvedimento;

6. essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: di diploma di laurea triennale o magistrale o vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Scienze Politiche o Economia.

I candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero devono produrre la dichiarazione di equivalenza del titolo di studio ovvero il riconoscimento ai sensi della legislazione vigente e alla data di assunzione dovrà essere trasmesso all'Ordine, pena l'esclusione.

Puntuali informazioni relativamente alle procedure per il rilascio del provvedimento di equipollenza o equivalenza sono reperibili al link ministeriale:

<https://www.miur.gov.it/riconoscimento-titoli-accademici-esteri>;

7. non aver riportato condanne penali passate in giudicato né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
8. essere in regola con gli obblighi di leva, con l'indicazione dell'anno di congedo e dell'Ufficio che ha rilasciato il foglio di congedo (Distretto Militare, Capitaneria di Porto, ecc.)³.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

ARTICOLO 3

Domanda di partecipazione e modalità di presentazione

Il presente bando di concorso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze all'indirizzo <https://www.consulentidellavoro.fi.it>, nella sezione Amministrazione trasparente.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata con le modalità telematiche sotto indicate, entro e non oltre il termine di 30 giorni **con scadenza alle ore 12:00** a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Costituisce motivo di esclusione la presentazione o l'inoltro della domanda con credenziali non appartenenti al soggetto che presenta la domanda di partecipazione al concorso.

Non saranno ammesse le candidature presentate con modalità diverse da quelle indicate.

Non è possibile inoltrare più di una domanda, in caso diverso l'Amministrazione prenderà in considerazione solo l'ultima pervenuta.

La domanda di partecipazione è redatta e presentata in forma esclusivamente tramite invio all'indirizzo: ordine.firenze@consulentidellavoropec.it

Contenuti della domanda

Nella domanda deve essere dichiarato sotto la propria responsabilità il possesso dei **requisiti di partecipazione di cui all'art. 2** con l'esatta indicazione dei soggetti che detengono le informazioni necessarie al controllo di veridicità dei requisiti stessi, e riportare le seguenti indicazioni:

1. il nome e cognome, la data e luogo di nascita, il luogo di residenza e il codice fiscale;
2. l'indirizzo di posta elettronica digitale per eventuali comunicazioni. La variazione dei recapiti telematici dichiarati deve essere comunicata tempestivamente all'Ordine. Questo Ordine si riterrà autorizzato ad inviare, eventuali comunicazioni relative al concorso, all'indirizzo mail dichiarato e utilizzato dal candidato per la trasmissione della domanda; il candidato si impegna a mantenere attivo tale canale di comunicazione;

³ Requisito necessario solo per i nati entro il 31.12.1985 (L. n. 331/2000 e D.Lgs. n. 215/2001).

3. l'eventuale possesso di titoli che conferiscono la preferenza a parità di punteggio ai sensi della normativa vigente, con specificazione dei titoli stessi (vedi art. 9).
4. che le dichiarazioni rese nella domanda sono documentabili.
5. I candidati con disabilità ai sensi dell'art. 20 della L. 104/1992, devono fare esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso, dell'ausilio eventualmente necessario, nonché dell'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, con riferimento alla propria disabilità.
6. Secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione firmato, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità, in data 12/11/2021, i candidati con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) possono fare esplicita richiesta di sostituire la prova scritta con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento della prova.

Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati con DSA dovranno fare richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria necessità, la quale dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Tale dichiarazione dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena la non ammissibilità dello strumento compensativo e/o del tempo aggiuntivo richiesto.

L'adozione delle suddette misure sarà determinata ad insindacabile giudizio dalla commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell'ambito delle modalità di seguito indicate.

La possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale è concessa sulla base della documentazione presentata che attesti una grave e documentata disgrafia o disortografia. Il colloquio orale ha analogo e significativo contenuto disciplinare della prova scritta.

Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione, hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio⁴. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000.

L'ammissione al concorso è effettuata sulla base dei dati dichiarati nella domanda di partecipazione. La nomina dei vincitori è subordinata alla successiva verifica dell'effettivo possesso dei requisiti, secondo quanto previsto dal successivo art. 10.

L'Ordine si riserva di verificare in qualsiasi momento della procedura concorsuale, anche prima dello svolgimento delle prove, l'effettivo possesso dei requisiti, ammettendo alla selezione solo i candidati in possesso di tutti i requisiti richiesti e si riserva di escludere in qualunque momento della procedura di selezione i candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione.

L'Ordine non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi dell'Ordine, o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili ai candidati; né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ARTICOLO 4

Prova preselettiva

Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia superiore a 150, l'Ordine può procedere, tramite la Commissione esaminatrice nominata per lo svolgimento del presente concorso,

⁴ Articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

alla preselezione dei concorrenti mediante il ricorso a test selettivi atti a verificare la conoscenza delle materie d'esame di cui all'art. 7 del presente bando.

La gestione della preselezione, anche mediante ricorso a sistemi automatizzati, può essere affidata, sulla base di criteri stabiliti dalla Commissione, a ditta specializzata.

Sono esonerati dalla preselezione e vengono ammessi direttamente alla prova scritta, ai sensi dell'articolo 20, comma 2 bis, della legge n. 104/1992, i candidati con una invalidità pari o superiore all'80%.

I candidati che non sostengono la prova preselettiva, devono allegare apposita certificazione sostitutiva che dimostri il possesso di una percentuale di invalidità pari o superiore all'80%, dichiarandola anche nella domanda di partecipazione; in caso contrario saranno tenuti a sostenere la prova preselettiva.

Sono ammessi alla preselezione tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso, salvo quelli per i quali sia stata accertata l'irricevibilità della stessa (art. 3).

I candidati che hanno superato la prova preselettiva collocati nei primi 50 posti in graduatoria, ivi compresi tutti coloro che siano pari merito sulla 50esima posizione, sono ammessi alle prove di concorso, sulla base dei dati dichiarati nella domanda di partecipazione.

Il punteggio conseguito nella preselezione non contribuisce a formare il punteggio della graduatoria finale di merito.

ARTICOLO 5

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è costituita in conformità delle disposizioni di cui al DPR 487/1994.

La Commissione nella prima riunione stabilisce il termine per la conclusione dei propri lavori e lo comunica all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze.

Il termine massimo di conclusione dei lavori della commissione è di sei mesi a decorrere dalla data della prima prova, preselettiva o concorsuale.

Il termine per la conclusione dei lavori della Commissione viene pubblicato sul sito web all'indirizzo <https://www.consulentidellavoro.fi.it>, nella sezione Amministrazione trasparente.

ARTICOLO 6

Determinazione dei punteggi

La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 60 punti, così suddivisi:

- per la prova scritta massimo 30 punti;
- per la prova orale massimo 30 punti.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione della prova scritta al voto riportato nella prova orale.

ARTICOLO 7

Prove di esame

Le prove di concorso consistono in una PROVA SCRITTA e in una PROVA ORALE.

Lo svolgimento delle prove potrà avvenire con l'utilizzo di strumenti informatici e digitali ai sensi del D.L. n. 44/2021 (convertito con L. 28 maggio 2021, n. 76) art. 10, co. 1, lett. b), dal

protocollo per lo svolgimento di concorsi pubblici del 15/04/2021 e dalle eventuali normative sopravvenute in materia.

PROVA SCRITTA

La prova scritta potrà essere svolta, a scelta della Commissione esaminatrice sulla base del numero di candidati ammessi al concorso, sotto forma di elaborato scritto e/o questionario a risposte sintetiche, anche a carattere teorico-pratico, volte a verificare le capacità applicative ed attitudinali dei candidati, anche con riferimento a specifiche situazioni o a casi problematici, sulle materie di seguito riportate:

- Diritto Costituzionale;
- Diritto Amministrativo, con particolare riferimento ai principi in materia di azione amministrativa (semplificazione, trasparenza e accesso), alla disciplina del procedimento amministrativo e agli atti amministrativi;
- Diritto del lavoro;
- Elementi di contabilità pubblica, con particolare riferimento ai principi contabili generali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili.
- Legge 11 gennaio 1979 n. 12 - Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro.
- D.P.R. 7 Agosto 2012 n. 137 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
- Funzionamento dei Consigli Provinciali - Approvato con delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro n. 198 del 19/09/1980 e integrato con delibera n. 12 del 27 Novembre 2020.
- Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro – Approvato con delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro n. 327 del 23 Ottobre 2014.
- Regolamento recante le disposizioni sulla Formazione Continua per i Consulenti del Lavoro e relative Linee guida - Approvato con delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro n. 22 del 22 Dicembre 2017 e successive integrazioni.
- Codice Deontologico dei Consulenti del Lavoro - Approvato con delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro n. 101 del 14 Luglio 2021 - Norme di comportamento dei Consulenti del Lavoro nei confronti dei Ced – Pubblicate il 17 Giugno 2016 - e nell'utilizzo dei social network – Pubblicate il 23 Luglio 2018.
- Istituzione e funzionamento dei Consigli di disciplina e relative procedure disciplinari - Approvate con delibere del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro n. 309 e 310 del 25 Settembre 2014.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30.

PROVA ORALE

La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, sulle seguenti materie:

- Elementi in materia di Data protection e sicurezza informatica, anche in relazione al GDPR n. 679/2016;
- Strumenti applicativi informatici di base e strumenti web;
- Verifica della conoscenza di base della lingua inglese;
- Per i candidati non italiani sarà valutata l'adeguatezza della conoscenza della lingua italiana.

La prova orale si intende superata se i candidati ottengono una votazione non inferiore a 18/30.

Le sedute della prova orale sono pubbliche.

I candidati ammessi a sostenere la prova orale, che fossero impossibilitati a sostenerla alla data stabilita per infortunio, malattia, parto o altra causa di forza maggiore, dovranno darne tempestiva comunicazione al Presidente della Commissione esaminatrice presso l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze, pena esclusione dal concorso, entro la data stabilita per lo svolgimento della prova, recapitando alla Commissione medesima idonea documentazione probatoria entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione stessa. La Commissione, valutata la documentazione, ove ritenga giustificata l'assenza alla prova, può disporre in relazione alle esigenze organizzative del concorso, di invitare gli interessati a sostenere il colloquio in data successiva, purché non oltre 10 giorni dalla prima convocazione.

Le donne che hanno partorito o subito interruzioni di gravidanza nel giorno stabilito per lo svolgimento della prova orale o nella settimana che la precede, possono chiedere di effettuare la prova in una data diversa. Il rinvio è concesso su richiesta dell'interessata da comunicare al Presidente della Commissione, a pena di decadenza, entro e non oltre il giorno successivo alla data fissata per lo svolgimento della prova orale, tenuto conto della certificazione medica rilasciata dalla A.S.L. competente per territorio, da presentare alla Commissione entro i tre giorni successivi a quello della richiesta. La richiesta di rinvio della prova può essere presentata anche dalle candidate gestanti che si trovano nella settimana che precede la data presunta del parto, previa presentazione di specifica certificazione rilasciata dal medico specialista. Il rinvio non può essere superiore, in nessun caso, alle quattro settimane a decorrere dal giorno del parto o della interruzione di gravidanza.

La Commissione esaminatrice può disporre in qualunque momento visita medica nei confronti dei candidati di cui ai precedenti capoversi.

Lo spostamento della data della prova di cui ai precedenti capoversi non trova applicazione per lo svolgimento della prova scritta.

ARTICOLO 8

Diario delle prove

Il dettaglio del diario delle prove - orario e luogo della prova preselettiva o scritta, l'eventuale loro rinvio, è portato a conoscenza dei candidati mediante specifico avviso pubblicato sul sito dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Firenze dal giorno 20 Aprile 2022, all'indirizzo <https://www.consulentidellavoro.it> nella sezione Amministrazione trasparente.

Per i candidati le comunicazioni rese attraverso gli strumenti di cui al primo capoverso hanno valore di notifica a tutti gli effetti e costituiscono invito alle prove.

L'Ordine, per il perseguimento di obiettivi di celerità ed economicità procede all'ammissione con riserva di tutti i candidati che hanno presentato domanda, i quali, in tal caso, si intendono tacitamente ammessi alla prima prova, preselettiva o scritta, e pertanto sono invitati a presentarsi nel giorno, nel luogo, e nell'orario indicati nell'avviso di cui al precedente capoverso, ad eccezione di coloro ai quali prima dello svolgimento della stessa sia effettuata comunicazione di esclusione per irricevibilità della domanda. L'istruttoria in tale fattispecie, relativamente all'ammissibilità dei candidati, è effettuata sulle domande di coloro che hanno superato la prima prova, preselettiva o scritta, sulla base dei dati dichiarati nelle domande di ammissione al concorso.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento. Sono esclusi dal concorso i candidati che non si presenteranno alle prove nei luoghi, alle date e negli orari stabiliti.

La Commissione in sede di prova preselettiva e/o scritta, comunicherà la data di pubblicazione del diario della successiva prova, sul sito internet dell'Ordine all'indirizzo: <https://www.consulentidellavoro.fi.it>, nella sezione Amministrazione trasparente.

L'elenco dei candidati ammessi alle prove concorsuali sarà reso noto tramite pubblicazione sul sito internet dell'Ordine. Tale elenco costituisce a tutti gli effetti, comunicazione agli interessati. I candidati ammessi sono invitati a presentarsi nel giorno, nel luogo, e nell'orario indicati nell'avviso pubblicato sul sito web.

I candidati non presenti nell'elenco degli ammessi si considerano esclusi dal concorso.

I candidati sono tenuti a verificare, nel sito internet di cui sopra, il giorno prima della data indicata quale giorno di svolgimento della prova preselettiva, scritta o orale, che non sia stato modificato il diario della prova medesima.

In caso di impossibilità a procedere alle comunicazioni mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ordine, sarà data informazione mediante comunicazione all'indirizzo mail dichiarato in domanda.

ARTICOLO 9

Formazione e approvazione della graduatoria

Espletate le prove la Commissione esaminatrice redige la graduatoria di merito dei candidati con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascuno.

L'Ordine con apposita delibera, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria definitiva e dichiara i vincitori del concorso applicando gli eventuali diritti di preferenza e riserve di posti.

Ai sensi del DPR 487/1994:

A parità di merito, i titoli di preferenza in ordine di priorità sono:

- a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
- b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- e) gli orfani di guerra;
- f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- h) i feriti in combattimento;
- i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- m) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
- n) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- o) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- q) coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, senza aver riportato sanzioni disciplinari, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto la selezione;
- r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- s) gli invalidi ed i mutilati civili;
- t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

- b) dall'aver prestato servizio senza aver riportato sanzioni disciplinari nelle amministrazioni pubbliche;
- c) dalla più giovane età.

I titoli di preferenza dovranno essere espressamente indicati, pena la loro non valutabilità in sede di approvazione della graduatoria definitiva.

Il decreto di approvazione della graduatoria e la graduatoria stessa sono pubblicati sul sito internet <https://www.consulentidellavoro.fi.it>, nella sezione Amministrazione trasparente, e da tale data decorrono i tempi per eventuali impugnative.

La delibera che approva la graduatoria e definisce l'elenco degli esclusi, pubblicato sul sito internet dell'Ordine <https://www.consulentidellavoro.fi.it>, nella sezione Amministrazione trasparente costituisce a tutti gli effetti comunicazione agli interessati.

ARTICOLO 10

Accertamento dei requisiti

Ai fini dell'assunzione, qualora siano scaduti i termini di validità delle dichiarazioni rese nella domanda di concorso, tali dichiarazioni dovranno essere confermate.

Qualora la documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso non venga fornita all'Ordine da parte dei soggetti titolari delle informazioni, la stessa dovrà essere prodotta direttamente dall'interessato, entro il termine che gli verrà comunicato.

Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato, si provvederà all'esclusione del medesimo dalla graduatoria qualora venga a mancare uno dei requisiti di accesso, o a rettificare la sua posizione in graduatoria qualora la difformità si riferisca a titoli di preferenza valutati; nel caso in cui sia stato già sottoscritto il contratto di lavoro, il dichiarante decade dall'impiego. Nel caso di dichiarazioni mendaci, gli eventuali reati saranno penalmente perseguiti ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00.

ARTICOLO 11

Responsabile del procedimento e Informativa in materia di protezione dei dati personali

Responsabile del procedimento - Responsabile del procedimento concorsuale è il Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze.

Titolare del trattamento - Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso (dati personali identificativi, dati particolari, e dati relativi a condanne penali e reati) è effettuato dall'Ordine dei Consulenti del lavoro di Firenze in qualità di titolare del trattamento (dati di contatto: Viale Belfiore, 15 – 50122 Firenze; ordine.firenze@consulentidellavoropec.it) ed è finalizzato alla gestione delle procedure di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato presso l'Ordine, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Finalità e natura del trattamento - In particolare i dati forniti dagli interessati saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle prove selettive e dell'assenza di cause ostative alla partecipazione;
- b) gestione della valutazione, determinazione del punteggio e della posizione in graduatoria;
- c) accertamento di eventuali disabilità comunicate dall'interessato per permettere l'utilizzo di ausili specifici o altre tipologie di agevolazioni durante le prove concorsuali.

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alle lettere a) e b) è obbligatorio, e il mancato conferimento precluderà il perfezionamento dell'iscrizione e quindi la partecipazione dell'interessato alle procedure selettive.

Il conferimento dei dati personali di cui alla lettera c) è facoltativo, fermo restando che in assenza di tali dati l'Ordine dei Consulenti del Lavoro non potrà garantire le dovute agevolazioni per lo svolgimento delle prove concorsuali.

Base giuridica del trattamento - La base giuridica che giustifica il trattamento è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett e); art. 9 par. 2 lett. g), art. 10 GDPR).

Periodo di conservazione - I dati personali inerenti l'anagrafica dei candidati e i dati inerenti alle graduatorie o verbali possono essere conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente. I restanti dati raccolti (cv, documentazione allegata alle domande di selezione e prove concorsuali) saranno conservati per il tempo necessario per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi, e comunque per un periodo non superiore a 5 anni.

Comunicazione dei dati - I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, autorizzati al trattamento e a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare, nonché ai membri della Commissione giudicatrice.

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dal Titolare avviene su dispositivi e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico- amministrativa (es. fornitore del servizio PEC) debitamente nominati come Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Diffusione - I dati non saranno oggetto di diffusione salvo che per la pubblicazione della graduatoria finale sul sito internet <https://www.consulentidellavoro.fi.it>, nella sezione Amministrazione trasparente.

Diritti degli interessati - Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento, utilizzando i dati di recapito innanzi indicati:

- l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art.15 del GDPR; la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei propri dati, ove ricorra una delle ipotesi di cui all'art.17 del GDPR la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all'art.18 del GDPR.

L'interessato ha altresì il diritto:

- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell'espletamento delle finalità innanzi indicate;
- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le procedure previste pubblicate sul sito dell'Autorità.

Responsabile della protezione dati – L'Ordine dei Consulenti del lavoro ha nominato un Responsabile della protezione dati contattabile al seguente indirizzo mail: info@studiolegalemartorana.it

IL Presidente
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
di Firenze